



**ALLEGATO "A" AL NUMERO 2977 DI
RACCOLTA
STATUTO DELLA FEDERAZIONE DEI MOVIMENTI
PER LA VITA
E DEI CENTRI DI AIUTO ALLA VITA DELLA
REGIONE VENETO.**

ARTICOLO 1

1. E' costituita, con sede in Bassano via Jacopo da Ponte,41 (vecchia sede: Venezia, Via ALTOBELLO, 13) la FEDERAZIONE DEI MOVIMENTI PER LA VITA E DEI CENTRI DI AIUTO ALLA VITA DELLA REGIONE VENETO", (che in seguito sarà denominata "Federazione"), organismo di volontariato apartitico e senza fini di lucro, che riunisce in vincolo federativo i Movimenti per la Vita (M.p.V.) ed i Centri di Aiuto alla Vita (C.A.V.) locali, costituiti sul territorio regionale, e altri organismi, associazioni ed enti, operanti nella Regione Veneto, che accettino integralmente gli scopi indicati nel successivo articolo 3 e che siano mossi da spirito di solidarietà

ARTICOLO 2

1. L'ordinamento e l'organizzazione della Federazione Regionale è regolata dagli art. 36, 37, e 38 del Codice Civile e dagli articoli del presente Statuto.
2. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alla attività sono contenuti in un apposito regolamento, che sarà deliberato dall'Assemblea.

ARTICOLO 3

1. La Federazione persegue esclusive finalità di solidarietà sociale e considera a questo scopo il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana.
2. Essa ha in particolare lo scopo di coordinare e potenziare a livello regionale l'attività dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita e in genere di promuovere, sostenere, aiutare nella Regione ogni iniziativa volta ad affermare il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale e promuovere l'accoglienza di ogni essere umano, con particolare riferimento alla prevenzione dell'aborto e alla difesa della dignità e integrità della persona.
3. A questo fine la Federazione:
- persegue tutte le opportune iniziative in campo legislativo, politico, culturale, educativo e assistenziale, nonché di costume e di opinione pubblica, avendo una particolare attenzione per la scuola e per il mondo giovanile;
- opera per la diffusione, la crescita, lo sviluppo e l'incidenza sul territorio regionale dei M.p.V., dei C.A.V. e degli altri organismi associati alla Federazione;
- promuove lo scambio delle esperienze maturate in sede locale;
- predispone un servizio di consulenza giuridico- amministrativa sulle norme statali e regionali concernenti l'attività dei M.p.V., dei C.A.V. e degli altri organismi aderenti alla Federazione;
- organizza corsi ed incontri di formazione e di aggiornamento per gli operatori dei M.p.V., dei C.A.V. e degli altri organismi aderenti alla Federazione, ed altri incontri pubblici di informazione e di divulgazione;
- realizza pubblicazioni, stampati, audiovisivi e ogni altro strumento culturale atto a divulgare, specialmente attraverso i mezzi di comunicazione sociale, l'esperienza dei M.p.V., dei

C.A.V. e degli altri organismi aderenti, e a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi sopra indicati;

- favorisce e promuove attivamente un rapporto permanente di collaborazione fra gli aderenti alla Federazione e fra questi e le altre organizzazioni di volontariato impegnati in settori di attività per finalità simili, affini o collegate a quelle aderenti alla Federazione.

La Federazione non ha scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve, il capitale accumulato durante la vita della Federazione.

La Federazione deve reinvestire gli avanzi di gestione in favore delle proprie attività istituzionali.

ARTICOLO 4

1. Fanno parte della Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita della Regione Veneto i M.p.V. locali, i C.A.V. locali e altri organismi, associazioni ed enti di cui all'art. 1, già aderenti al "Movimento per la Vita Italiano, Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia".

2. L'ammissione è esaminata, su domanda dei richiedenti, dal Consiglio Direttivo e convalidata dall'Assemblea .

3. Nel caso di richiesta di ammissione da parte di organismi, associazioni o enti di cui all'art. 1 del presente Statuto che siano aderenti al Movimento per la Vita Italiano, l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, riservando la convalida all'Assemblea e previo parere favorevole del Consiglio Direttivo del "Movimento per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia".

4. L'adesione alla Federazione comporta la corresponsione di una quota associativa il cui importo verrà annualmente stabilito dall'Assemblea, e, in sede di prima costituzione, dal Consiglio Direttivo; la mancata corresponsione della quota comporta la sospensione dai diritti rappresentativi.

ARTICOLO 5

1. I M.p.V., i C.A.V., gli organismi, le associazioni e gli enti aderenti alla Federazione conservano la loro autonomia sia per quanto attiene all'organizzazione, sia per quanto attiene alla loro attività e alle loro obbligazioni finanziarie.

2. Gli aderenti alla Federazione hanno il diritto di eleggere gli organi della Federazione medesima.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

4. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno della Federazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

5. L'aderente che contravviene in maniera grave ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dalla Federazione.

6. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni del rappresentante della associazione o dell'organismo aderente.

7. L'aderente che recede dalla Federazione, o che ne venga escluso, non può vantare alcun diritto di ordine patrimoniale, né di altra natura, nei confronti della Federazione; né può chiedere compensi, rimborsi o restituzioni di quote associative o di contributi liberamente versati.

ARTICOLO 6

E' costituito in ogni provincia il coordinamento provinciale dei M.p.V. dei C.A.V., organismi, associazioni ed enti aderenti alla Federazione, formato dai Presidenti o loro delegati delle suddette associazioni.

Il coordinamento provinciale ha il compito di coordinare in sede provinciale le determinazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo della Federazione, nonché di coordinare in sede provinciale la programmazione e l'attuazione di autonome iniziative. Il rappresentante del coordinamento provinciale chiamato "coordinatore provinciale", è eletto in seno al predetto organo, dura in carica tre anni ed è riconfermabile per una sola volta consecutiva.

ARTICOLO 7

La Federazione rappresenta gli associati nei rapporti con le Istituzioni regionali ed in ogni iniziativa ritenuta di comune interesse dagli organi federali

ARTICOLO 8

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ARTICOLO 9

L'Assemblea è formata da un rappresentante per ogni M.p.V., C.A.V., organismo, associazione, ente associato alla Federazione, designati autonomamente da ciascuno degli associati stessi.

Compete all'Assemblea:

- 1) eleggere direttamente il Presidente;
- 2) eleggere il Consiglio Direttivo;
- 3) approvare i bilanci e i rendiconti della Federazione;
- 4) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- 5) approvare le convenzioni con gli enti pubblici;
- 6) deliberare la quota annuale di iscrizione alla Federazione;
- 7) accettare donazioni e lasciti testamentari;
- 8) deliberare la nomina di tre revisori dei conti, che durano in carica un triennio e che sono riconfermabili per una sola volta consecutiva;
- 9) deliberare il regolamento di esecuzione del presente Statuto;
- 10) deliberare le modifiche al presente Statuto;
- 11) deliberare la convalida e l'esclusione degli organismi aderenti
- 12) deliberare lo scioglimento della Federazione.

Le sedute dell'Assemblea sono valide purché, in prima convocazione, sia rappresentata almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione, purché sia rappresentato almeno un terzo degli associati.

Ogni organismo associato può farsi rappresentare dal rappresentante di un altro organismo associato. E' ammessa una sola delega scritta.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fatto nella forma scritta e deve essere inviato agli associati almeno sette giorni prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di marzo, quantomeno per deliberare sugli oggetti di cui ai numeri 3), 4), 6).

L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea, di cui almeno due in rappresentanza dei M.p.V. e due in rappresentanza dei C.A.V., nonché dei coordinatori provinciali di cui all'art.6. Fanno parte di diritto, a titolo consultivo, i membri Veneti eletti nel Consiglio Direttivo della Federazione nazionale.

Il Consiglio Direttivo della Federazione regionale dura in carica tre anni e possibilmente rinnovato per almeno un terzo dei componenti ogni tre anni.

I Componenti uscenti possono essere riconfermati una sola volta consecutiva

Il Consiglio uscente esercita le sue funzioni fino a che l'Assemblea non abbia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio.

Compete al Consiglio Direttivo:

- nominare il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e conferire altre cariche o incarichi che riterrà opportuni;
- cooptare nel Consiglio stesso, a titolo consultivo, persone il cui contributo sia ritenuto utile per l'attività della Federazione;
- predisporre i bilanci, i rendiconti e le relazioni da sottoporre all'Assemblea;
- attuare le decisioni dell'Assemblea;
- deliberare su tutto ciò che non è riservato all'Assemblea;
- adottare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Direttivo.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare da un altro membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ogni membro non può avere più di una delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di tre volte l'anno.

ARTICOLO 11

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente uscente continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione, per tutti i rapporti esterni

Compete al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- assumere tutte le iniziative necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi della Federazione.

ARTICOLO 12

Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui il Presidente sia assente od impedito.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo del Movimento per la Vita Italiano, delibera l'adesione, anche federativa, ad organizzazioni interregionali, nazionali ed internazionali, che perseguano le stesse finalità, ovvero si fa promotore della loro costituzione.

ARTICOLO 14

1. Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e in generale tutti coloro che ricoprono cariche o incarichi nell'ambito della Federazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Essi hanno tuttavia il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per conto della Federazione e nei limiti stabiliti dalla Federazione medesima.

ARTICOLO 15

1. Le risorse economiche della Federazione sono costituite da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) quote associative;
- c) contributi di enti e di privati;
- d) donazioni e lasciti
- e) rimborsi
- f) ogni altro tipo di entrate.

ARTICOLO 16

1. Il bilancio della Federazione è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ARTICOLO 17

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con deliberazione presa a maggioranza assoluta degli associati presenti: in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti, e in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 18

Per lo scioglimento della Federazione occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati, aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio sarà devoluto, secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dalla Federazione Regionale, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 23.12.90 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, al decreto legislativo 4 dic. 1997, n.0460 e alla legge 7 dic. 2000, n. 383